

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2088

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

E DAL MINISTRO DEL TURISMO
(GARNERO SANTANCHÈ)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), l'esclusione dall'AIR relativa agli articoli 1, 3, 12 e 13 e l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 8 e 11 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, sono state trasmesse dal Governo in data 12 novembre 2024.

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,
recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di capora-
lato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale,
nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

Presentato l'11 ottobre 2024

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.

La presente relazione ATN è stata predisposta con l'assemblamento delle relazioni ATN settoriali per materia:

- 1) Disposizioni in materia di affari esteri e cooperazione internazionale: **articolo 1, comma 1 lettera a.1 e a.2, comma 4, articolo 2, comma 2 e articolo 3.**
- 2) Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza sociale: **Articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, 5, 6, 7 e 10.**
- 3) Disposizioni in materia di Interno: **Articolo 4, comma 1 e comma 5, articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 15.**

Disposizioni in materia di affari esteri e cooperazione internazionale: articolo 1, comma 1 lettera a.1 e a.2, comma 4, articolo 2, comma 2 e articolo 3.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento attua l'azione di Governo volta all'apertura verso l'immigrazione regolare e al rigore contro le irregolarità, già iniziata con il "decreto legge ONG" del gennaio 2023 (DL n. 1/2023) e soprattutto il "decreto Cutro" del marzo dello stesso anno (DL n. 20/2023). Non si apportano modifiche radicali al sistema di gestione dell'immigrazione, ma piuttosto dei correttivi per conseguire le finalità fondamentali sopra indicate, mediante adeguamenti progressivi e adattamenti pragmatici ad una realtà in continua evoluzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il capo I contiene modifiche alla disciplina di ingresso di lavoratori stranieri, intervenendo sul Testo unico dell'immigrazione decreto legislativo 286/98 e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato. Relativamente alla procedura di rilascio dei visti, Capo I, articolo 1 (comma 1 lettera a.1 e a.2, comma 4), articolo 2, comma 2 e articolo 3, si prevedono le seguenti misure:

- 1) acquisizione degli identificatori biometrici anche per i visti nazionali, prima prevista per i soli visti Schengen in base al Codice comunitario dei visti (Regolamento CE n. 810/2009, entrato in vigore il 5/04/2010 e da ultimo modificato dal Regolamento UE n. 1155/2019);
- 2) esclusione dell'applicazione del preavviso di rigetto (art.10-bis della Legge 241/1990) nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso;
- 3) necessità di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, da trasmettere successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore; il rilascio del visto è subordinato alla suddetta conferma da parte del datore;
- 4) ingresso per l'anno 2025, al di fuori delle quote del decreto flussi, dpcm. del 27 settembre 2023, di 10.000 lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o socio sanitaria (colf, badanti e operatori socio sanitari). Non vi sono vincoli di cittadinanza per il lavoratore;
- 5) eliminazione del silenzio-assenso (art. 22, comma 5.01) per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, si prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta al lavoro già rilasciati ai lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka, fino alla conferma espressa, a seguito dell'espletamento delle verifiche di congruità.

Per assicurare i nuovi adempimenti relativi al rilascio dei visti, si rafforza l'organico del Ministero degli affari esteri, con nuove assunzioni di assistenti amministrativi e di personale a contratto locale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il Capo I modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'assunzione di personale a contratto modifica l'articolo 152 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.18.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non ricorrono rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo del provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Sulle materie oggetto del provvedimento non sono ravvisabili linee prevalenti comuni tra gli altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non reca nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche al decreto 286/1998.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'adozione del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per individuare gli stati e i territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza sociale: Articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, 5, 6, 7 e 10.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto-legge in esame nasce dalla necessità e urgenza di rafforzare e integrare gli strumenti normativi adottati nel tempo per contrastare l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro, che molto spesso ne è una grave conseguenza.

Gli articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, nonché gli articoli 5, 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 145 del 2024 sono finalizzati al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo degli stranieri stagionali, prevedendo, in particolare, modalità di facilitazione nell'accedere alla piattaforma SIISL sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, collegato al relativo permesso, sia allo scadere del contratto lavorativo per la ricerca di un nuovo lavoro regolare. Le disposizioni sono dirette, altresì, alla tutela di quanti denunciano lo sfruttamento lavorativo subito, con il riconoscimento di un permesso di soggiorno specifico di sei mesi che può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, TUI, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio, e presupposto per l'accesso misure di sostegno, sia lavorativo che reddituale, estese anche ai loro familiari.

Le richiamate norme sono dirette, altresì, a favorire l'ingresso regolare dei lavoratori stranieri in alcuni settori, tra cui quello della cura e assistenza degli anziani ultraottantenni e dei disabili, attraverso l'aumento dei flussi in deroga a quelli previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché al contrasto alla somministrazione abusiva di lavoratori, aumentando l'entità della pena pecuniaria massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, da euro 50.000 ad euro 60.000.

Il provvedimento è in linea con il programma di Governo in materia di contrasto all'immigrazione irregolare e allo sfruttamento lavorativo e dà attuazione alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso", del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8).

2) Analisi del quadro normativa nazionale.

Il quadro normativo nel quale si inseriscono le disposizioni del decreto, è costituito dalle seguenti disposizioni:

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 15;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

- il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”;
- il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto-legge n. 145 del 2024 incide su una serie di norme di rango primario. In particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1988, prevedendo che:

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.”;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.”;

- l'articolo 5 prevede che al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: “articoli 18, 18-bis” sono inserite le seguenti: “18-ter,” e le parole: “22, comma 12-quater” sono soppresse;

b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: “articoli 600 e 601” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 600, 601 e 602”;

c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

“Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente

all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.”;

d) all'articolo 22:

1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: “di particolare sfruttamento” sono soppresse;

2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto;

- l'articolo 10 prevede che all'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: “né superiore a euro 50.000” sono sostituite dalle seguenti: “né superiore a euro 60.000”.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazione di norme delegificate, né utilizza strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza dei progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Su questione analoga è stato incardinato, presso le Commissioni riunite VII e XI, l'Atto Camera n. 2119, recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", che, all'articolo 1, contiene una serie di misure volte al contrasto del lavoro sommerso.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento comunitario, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti. In particolare, la lotta al lavoro irregolare e al lavoro sommerso costituisce attuazione della Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, "Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso", del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8).

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sul medesimo oggetto è stata avviata la procedura d'infrazione n. 2023/2022 - Recepimento non conforme e mancata attuazione della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non vi sono incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso, per quanto attiene alle disposizioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla tecnica della novella legislativa per aggiornare le disposizioni vigenti all'interno del decreto legislativo n. 286 del 1988 e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. L'articolo 5, infatti, abroga espressamente, all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1988, i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è previsto alcun successivo provvedimento attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.

Disposizioni in materia di affari interni: Articolo 4, comma 1 e comma 5, articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 15.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro dell'Interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento legislativo si rende necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2024 e delle ricadute che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente. Le norme modificano le disposizioni vigenti, introducendone anche di nuove, in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché per disciplinare i relativi procedimenti giurisdizionali.

Il provvedimento opera lungo quattro direttrici principali, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono – cui si aggiunge un quinto capo per le norme transitorie e finali – e consta di ventuno articoli.

Il primo capo reca disposizioni in tema di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, volte a regolare i flussi in ingresso. Contiene altresì norme che prevedono l'estensione della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati dall'Amministrazione civile dell'interno, disponendo inoltre un incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale di quest'ultima e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il secondo capo inserisce nuove disposizioni a tutela delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone, di acquisto e alienazione di schiavi e di intermediazione illecita di lavoro.

Il capo terzo introduce norme in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, inserendo, in particolare, una nuova fattispecie amministrativa sanzionatoria concernente l'attività di ricerca e salvataggio attraverso l'utilizzo di aeromobili privati. Disciplina, inoltre, le ispezioni dei dispositivi e dei supporti elettronici o digitali finalizzate alla ricostruzione dell'identità, della provenienza e del percorso del migrante.

Il capo quarto istituisce un nuovo procedimento in materia di impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublin, nonché dei decreti di diniego della protezione internazionale. Suddetta impugnazione prevede delle deroghe alla disciplina del procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c. p. c., richiamato in via generale quale modello dall'art. 35-bis d. lgs. 28 febbraio 2008, n. 25.

L'ultimo capo contiene disposizioni transitorie e finali di diritto intertemporale e la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare:

L'articolo 1 (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) interviene sul testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, l'Accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, la possibilità di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato (a tempo determinato e

indeterminato) o stagionale, le verifiche di congruità sulle domande di nulla osta presentate, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.

L'articolo 2 (Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025) disciplina la richiesta di nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, istituendo una procedura informatica volta a porre in relazione domanda ed offerta di lavoro attraverso l'invio di moduli precompilati. In via sperimentale, per l'anno 2025, vengono incrementati, al di fuori delle quote previste dal TUI, e comunque entro un numero massimo di diecimila istanze, i rilasci di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di lavoro subordinato. Le amministrazioni interessate sono chiamate al controllo di veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti. Ai datori di lavoro è concessa la facoltà di presentare fino ad un massimo di tre richieste. La disposizione fissa i termini di decorrenza delle domande, differenziandoli in base al settore produttivo.

L'articolo 3 (Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio) prevede che il rilascio dei nulla osta al lavoro ai cittadini di taluni Stati e territori, da individuarsi attraverso apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia subordinato all'effettivo controllo da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro dei presupposti di accoglimento della domanda di nulla osta e non a seguito di silenzio assenso. È prevista, altresì, nelle more dell'adozione del citato decreto, l'applicazione della presente disposizione ai procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini provenienti da taluni Paesi individuati direttamente dalla norma.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari) estende la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità in servizio presso gli sportelli unici delle Prefetture e di 550 unità in servizio presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure, nonché un incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno pari a 200 unità dell'area degli assistenti, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali. Viene inoltre incrementata la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 200 unità per l'area assistenti.

L'articolo 5 (Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introduce un nuovo permesso di soggiorno per «casi speciali» in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si estende, inoltre, l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale al delitto di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Si prevede che il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, rilasci con immediatezza dalla richiesta, un permesso di soggiorno, recante la dicitura «casi speciali», al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) vittima di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, accertate nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti relativi al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale.

L'articolo 6 (Misure di assistenza) introduce istituti finalizzati alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari del permesso di soggiorno per «casi speciali» di cui al precedente articolo 5, la cui attuazione e individuazione delle modalità esecutive dovrà avvenire per il tramite di programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Si prevedono, inoltre, specifiche condizioni ostative alla concessione delle citate misure.

L'articolo 7 (Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza) disciplina la revoca delle misure di cui al precedente articolo 6 in caso di rinuncia espressa e nei casi di condanna del beneficiario per un delitto non colposo o di sottoposizione dello stesso alle misure di prevenzione.

L'articolo 8 (Vigilanza, tutela e protezione) prevede che, in caso di rilascio del permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter del TUI – introdotto dal presente decreto – alla vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, possano essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83. Si prevede, altresì, che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possano applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti: in tal caso non si applicano le misure di assistenza, regolamentate dall'articolo 6 del presente decreto.

L'articolo 9 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) introduce un nuovo periodo all'articolo 76, comma 4-ter del D.P.R. 115/2002, con il quale si prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisca utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali stabiliti dal citato decreto previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

L'articolo 10 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) innalza del 20% la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 276/2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti proporzionali già intervenuti sugli importi delle sanzioni previsti dal medesimo articolo, aumentate nella stessa misura del 20% in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del d.l. n. 19/2024 (conv. da l. n. 56/2024).

L'articolo 11 (Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173) reca talune modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, integrando, altresì, la relativa normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare. In particolare, si prevedono obblighi di informazione e cooperazione con le autorità dei soggetti che conducono i suddetti aeromobili, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuino attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso. Si istituiscono nuove attività di accertamento e irrogazione di sanzioni in capo all'Ente nazionale per l'aviazione civile, al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché alle Forze di polizia, per quanto concerne le violazioni di predetti obblighi.

L'articolo 12 (Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti) introduce nella normativa in materia di disciplina dell'immigrazione e di protezione internazionale l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in possesso allo straniero, relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, nonché al Paese o ai Paesi in cui abbia soggiornato o in cui sia transitato in precedenza, consentendo, qualora sia necessario ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi, l'accesso ai dispositivi e ai supporti elettronici o digitali in suo possesso. Tale accesso può essere disposto dal questore e deve essere effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria. Sono escluse dall'accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione. Le operazioni ispettive – ivi comprese le modalità di esecuzione e le informazioni rinvenute – devono essere verbalizzate, allegando, se del caso, la documentazione fotografica degli elementi utilizzati. Lo straniero ha diritto ad assistervi, con la presenza di un mediatore culturale, e a ricevere copia del verbale.

L'articolo 13 (Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale) reca talune modifiche normative, necessarie ai fini della corretta applicazione delle procedure di frontiera e di trattenimento degli stranieri rinvenuti nei pressi delle relative aree, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea o in operazioni di soccorso in mare. Nella specie, si introduce nel TUI una nuova ipotesi di respingimento con l'accompagnamento alla frontiera con provvedimento del questore anche dei cittadini stranieri condotti in aree di frontiera che siano stati rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea. Si chiarisce, altresì, che, anche in caso di procedura che si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale produce i medesimi effetti del provvedimento di respingimento, e si richiama la disposizione che disciplina le modalità di impugnazione della decisione. Si precisa la disciplina applicabile allo straniero sottoposto a procedura di frontiera, tanto nei casi in cui sia trattenuto quanto nei casi in cui non lo sia, avendo prestato garanzia finanziaria o avendo esibito il passaporto. Si interviene, inoltre, sul procedimento amministrativo relativo alla domanda di protezione internazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 25 del 2008, chiarendo che l'opuscolo informativo consegnato al richiedente specifichi i diritti e i doveri del predetto nel corso della procedura di esame.

L'articolo 14 (Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale) coordina ed uniforma le diverse previsioni relative alle situazioni di assenza, irreperibilità ed allontanamento ingiustificato del richiedente asilo attualmente contenute nel d.lgs. n. 25 del 2008, in conformità a quanto previsto in materia dall'articolo 28 della Direttiva 2013/32/UE. Si aggiunge l'ipotesi in cui il richiedente non si presenti al colloquio personale nonostante regolare notifica della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

La disposizione dell'articolo 15 (Revoca della protezione speciale) è volta a colmare un vuoto ordinamentale nella materia relativa alle diverse forme di protezione — internazionale e complementare — riconosciute ai cittadini stranieri nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di revoca della protezione internazionale, ove la competenza in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale è attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene parimenti attribuita alla medesima autorità anche la competenza in materia di revoca della protezione speciale. La modifica garantisce quindi una maggiore uniformità nell'adozione di tale delicato provvedimento. Si precisa che, in tali casi, è fatto salvo il rispetto del principio di non refoulement.

L'articolo 16 (Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) innova la disciplina sulla formazione specialistica dei giudici delle Sezioni delle Corti d'appello, che secondo le nuove procedure individuate con il provvedimento in esame sono chiamati a decidere sui reclami relativi alle controversie instaurate dinanzi alle Sezioni specializzate dei tribunali e su quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Alla formazione specialistica provvede la Scuola superiore della magistratura ente organizzatore, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal Regolamento (UE) n. 439/2010 e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, attraverso corsi di formazione per i magistrati che intendano acquisire una particolare specializzazione in materia.

Si introduce, inoltre, l'impugnazione tramite reclamo dei provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e di quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è proposto dinanzi alla Corte d'appello.

La disposizione dell'articolo 17 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25) disciplina un nuovo procedimento di reclamo avverso il respingimento della domanda di protezione internazionale. Si disciplinano, inoltre, il ricorso per cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo, quest'ultima adottabile dalla Corte d'appello su istanza di parte. Si modifica, inoltre, la composizione del giudice competente per la materia, che viene attribuita al Tribunale in composizione monocratica.

L'articolo 18 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) interviene sulla materia del diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei in caso di protezione speciale, modificando la composizione del tribunale – da collegiale a monocratico – e sostituendo la disciplina sul rilascio della procura alle liti, specificando che tale conferimento debba avvenire dopo la comunicazione dell'ordinanza impugnata, motivo per cui il difensore deve certificare la data di rilascio della medesima a suo favore. Si prevede, inoltre, che la decisione della Corte d'appello sull'impugnazione sia presa entro sei mesi dal deposito del ricorso.

L'articolo 19 (Disposizioni transitorie) prevede che le disposizioni di cui al Capo IV si applichino ai ricorsi avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale adottati dalle competenti autorità (art. 35 e art. 3, comma 3-bis d.lgs. n. 25/2008) presentati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 20 (Disposizioni finanziarie) individua gli oneri derivanti dall'attuazione del Capo II.

L'articolo 21 (Entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 aprile 2017, n. 46;
- decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Sono apportate alla vigente normativa le seguenti modifiche, descritte, nel contenuto, al precedente punto 1):

- l'articolo 1 del provvedimento modifica:
 - a) l'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendo i commi 4-bis e 7-bis;
 - b) l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) l'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abrogando il comma 3;

- d) l'articolo 9-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) l'articolo 22, comma 2, alinea, lett. b), lett. d-bis), 5-ter e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendo inoltre una lettera d-ter) e i commi 2-bis, 2-ter, 5-quinquies;
- f) l'articolo 24, commi 1, 3, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendo inoltre un comma 6-bis;
- g) l'articolo 24-bis, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- h) l'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- i) l'articolo 27-quater, commi 6 e 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- l'articolo 4 modifica:
 - a) l'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
 - b) l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
 - l'articolo 5:
 - a) modifica l'articolo 10-bis, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) modifica l'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) inserisce l'articolo 18-ter nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - d) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abrogando inoltre gli articoli 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies;
 - l'articolo 9 modifica l'articolo 76, comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115 aggiungendovi un periodo;
 - l'articolo 10 modifica l'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - l'articolo 11 modifica l'articolo 1, commi 2-bis, 2-quater, 2-septies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, aggiungendovi inoltre i commi da 2-octies a 2-sexiesdecies;
 - l'articolo 12 modifica:
 - a) l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
 - b) l'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendovi i commi 2-bis e 2-ter;
 - c) l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendovi il comma 1.2;
 - d) l'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungendovi il comma 4-bis;
 - e) l'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungendovi il comma 4-bis;
 - f) l'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungendovi il comma 3.1;
 - l'articolo 13 modifica:
 - a) l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungendovi una lettera b-bis);
 - b) l'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

- c) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, aggiungendovi un comma 4-bis;
- d) l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- e) l'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungendovi inoltre un comma 2-bis;

- l'articolo 14 modifica:

- a) l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sostituendo la lettera b-bis);

- b) l'articolo 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, abrogando i commi 4 e 5;

- c) l'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sostituendolo integralmente;

- l'articolo 15 modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, aggiungendo all'articolo 5 il comma 1-quater e all'articolo 33 il comma 3-ter;

- l'articolo 16 modifica il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13:

- a) inserendo, all'articolo 2, il comma 1-bis;

- b) inserendo, all'articolo 3, comma 4, un nuovo periodo;

- c) abrogando l'articolo 3, comma 4-bis;

- l'articolo 17 modifica il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:

- a) sostituendo integralmente l'articolo 3, comma 3-septies;

- b) emendando l'articolo 3, comma 3-octies;

- c) inserendo, all'articolo 3, i commi 2-bis e 2-ter;

- d) sopprimendo, all'articolo 2, comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto;

- e) inserendo gli articoli 35-bis.1, 35-bis.2, 35-bis.3;

- f) sostituendo l'articolo 35-ter, comma 1, ed emendando il comma 5 del predetto;

- l'articolo 18 modifica il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:

- a) abrogando l'articolo 19-ter, comma 3;

- b) sostituendo l'articolo 19-ter, comma 6.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale delle competenze tra lo Stato e le Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non vi sono effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano alcuni progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali in subiecta materia. Si menzionano, al riguardo, la Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'articolo 14, comma 1, lett. a) del decreto-legge riforma la definizione di "domanda reiterata" di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 2, comma 1, lett. b-bis), in termini di "un'ulteriore domanda di protezione internazionale dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 23-bis, commi 2 e 3".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento apporta interventi di novella a disposizioni vigenti, già indicati al precedente punto 3) della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le limitate deroghe alla normativa vigente sono contenute negli articoli 2, 3, 4, 6, 9 e 11 e riguardano, rispettivamente, la disciplina relativa a:

- richiesta di un nuovo nulla osta allo sportello immigrazione in caso di offerta di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, al termine dei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale;
- rilascio del nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge;
- prestazioni di lavoro con contratto a termine a favore del Ministero dell'interno;
- concessione dell'assegno unico di inclusione ai lavoratori stranieri vittime di riduzione in schiavitù, tratta o caporalato che contribuiscano all'emersione degli elementi di suddetti reati;
- ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei predetti lavoratori stranieri;
- limitazione o divieto di transito e sosta di navi nel mare territoriale, quando le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 2, comma 1, prevede l'adozione di una circolare congiunta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onde definire le modalità di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi di lavoratori stranieri, da effettuarsi sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, nonché i settori interessati da tale pratica.

L'articolo 3, comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volto ad individuare gli Stati ai cui cittadini si applica la verifica della documentazione di corredo alla domanda di nulla osta al lavoro da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I termini previsti per l'adozione dei decreti citati risultano congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Si è fatto riferimento a dati aggiornati desunti dalle banche dati ministeriali. Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Amministrazioni competenti: Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.

Per le disposizioni di cui agli articoli articolo 1 (comma 1 lettera a.1 e a.2, comma 4), articolo 3, articoli 12 e 13 l'AIR è esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Per gli articoli 8 e 11 è stata richiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) **Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza sociale:** Articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, 5, 6, 7 e 10.
- 2) **Disposizioni in materia di Interno:** Articolo 4, comma 1 e comma 5, 14 e 15.

Disposizioni in materia di lavoro e sicurezza sociale: **Articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, 5, 6, 7 e 10.**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, è finalizzato a disciplinare i flussi migratori, per favorire l’immigrazione legale e coerente con le necessità del mondo del lavoro, a contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo, nonché a favorire la denuncia delle condizioni di sfruttamento da parte delle vittime del caporalato, che si manifestano con maggiore incidenza nell’ambito delle attività stagionali e vedono in larga parte impiegati, proprio per la peculiarità delle modalità di svolgimento, risorse umane provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Per quanto attiene ai provvedimenti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’articolo 1, comma 1, lett. f, nn. 3 e 4, del richiamato decreto-legge, modifica alcuni commi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (TUI), aggiungendo il nuovo comma 6-bis e modificando il comma 8.

In particolare, si prevede che, dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, deve essere data comunicazione all’INPS, che provvede a iscrivere d’ufficio il lavoratore stagionale sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al fine di facilitarlo nella ricerca di un nuovo impiego alla scadenza del contratto. La posizione del lavoratore risulterà, in un primo momento, archiviata in virtù del rapporto di lavoro in essere, ma ritornerà ad essere visibile alla scadenza del contratto (comma 1, lett. f), n. 3).

Si prevede, altresì, che il lavoratore possa stipulare un nuovo contratto di lavoro nel limite temporale di sessanta giorni dalla scadenza del precedente, termine entro il quale può intervenire la nuova offerta di lavoro e la proroga del permesso di soggiorno. L’intermediazione nella ricerca del rapporto di lavoro deve avvenire mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Nel caso in cui lo straniero sottoscriva un nuovo contratto di lavoro, il nulla osta al lavoro potrà essere prorogato nel limite massimo di 9 mesi e dovrà essere intermediato dalla piattaforma SIISL (comma 1, lett. f), n. 4).

L’articolo 2 del decreto-legge n. 145 del 2024, con i commi 2 e 3, amplia il numero dei flussi di ingresso dei lavoratori per i settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria e per quello agricolo e turistico-alberghiero. Si prevede, infatti, inizialmente in via sperimentale, l’ingresso di lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria ai grandi anziani, ossia ultraottantenni, e alle persone con disabilità, al di fuori delle quote di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del dPCM 23 settembre 2023, seppure nel limite numerico di 10.000 istanze. Per garantire l’instaurazione di rapporti di lavoro regolari, le richieste di nulla osta “fuori-quota” dovranno essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, che possono effettuare solo attività di intermediazione, ma non di somministrazione di lavoro, per cui il rapporto di lavoro s’intende instaurato con l’assistito e non con l’Agenzia.

Per quanto riguarda il capo II del decreto-legge n. 145 del 2024, gli articoli 5, 6, 7 e 10 esprimono la necessità di adottare con urgenza nuove disposizioni volte a contrastare il “caporalato” e le diverse

forme di sfruttamento del lavoro e, soprattutto, a favorire la denuncia di tali situazioni da parte dei lavoratori stranieri stagionali e a tutelarli sotto il profilo economico e sociale. Infatti, l'emersione dello sfruttamento lavorativo, nella maggior parte dei casi, è frutto di attività ispettiva e solo raramente di segnalazione da parte della vittima. Per incentivare forme di whistleblowing, viene, dunque, garantito ai denunciatori, in caso di utile e proficua collaborazione con gli organi giudiziari preposti, il diritto a permanere legalmente nel territorio dello stato e ad accedere a un percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro che consenta loro di inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo sano.

A tal fine viene istituito, con l'inserimento dell'articolo 18-ter nel decreto legislativo n. 286 del 1998 TUI, il c.d. permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, rilasciato dal questore, che consente la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, TUI, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Del rilascio del permesso di soggiorno è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (articolo 5).

Il permesso di soggiorno descritto è accompagnato da misure di assistenza sociale, che hanno durata non superiore a quella del permesso stesso, sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo del lavoratore straniero e trovano applicazione anche nei confronti dei parenti e affini entro il secondo grado. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura". Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). È, altresì, prevista la possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, in deroga al possesso dei requisiti di residenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (articolo 6).

Le misure di assistenza sono revocate in caso di condanna del lavoratore straniero per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di assistenza sociale; di sottoposizione ad una misura di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, di rinuncia espressa alle misure o di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro (articolo 7).

Infine, per contrastare specificamente la somministrazione abusiva di lavoratori, si innalza del 20% la pena pecuniaria massima prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – da euro 50.000 ad euro 60.000 – uniformandosi, in tal modo, agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali del medesimo articolo, in forza delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, del decreto-legislativo n. 19 del 2024 (articolo 10).

Le disposizioni introdotte, ampliando i flussi migratori in alcuni settori sensibili e introducendo misure specifiche per favorire le denunce dei fenomeni di sfruttamento, costituiscono un importante contributo all'immigrazione regolare e all'emersione del lavoro irregolare che interessa e incide in maniera più significativa sui lavoratori stagionali extracomunitari.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITÀ DI TIPO

NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO

Il decreto-legge in esame nasce dalla necessità ed urgenza di rafforzare e integrare gli strumenti normativi adottati nel tempo per contrastare l'immigrazione irregolare e lo sfruttamento del lavoro, che molto spesso ne è una grave conseguenza.

Come emerge dal V Rapporto del laboratorio “L'Altro diritto”, in collaborazione con la Fondazione Placido Rizzotto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime (giugno 2024), lo “stato di bisogno” in cui gli immigrati si vengono a trovare quando entrano in modo irregolare nel nostro paese o quando scade il loro premezzo di soggiorno, costituisce una condizione di cui lo sfruttatore si approfitta e che sta a monte dello sfruttamento lavorativo. Nella maggior parte dei casi di sfruttamento, sono i lavoratori stessi che, per ottenere un impiego, sono disposti ad accettare qualsiasi condizione sia loro offerta, proprio in ragione dello stato di bisogno in cui si trovano.

Le caratteristiche del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, che spesso riveste profili di natura criminale, sono tali che occorrono strumenti di contrasto idonei ad operare su più piani, da quello penale a quello sociale ed economico con lo scopo di far uscire le vittime dallo stato di bisogno e di favorire le denunce nei confronti degli sfruttatori. Diversamente, i lavoratori non riusciranno ad affrancarsi dallo sfruttamento, neanche in caso di condanna penale del datore di lavoro e di chiusura dell'azienda.

Per contrastare questo grave fenomeno, nel tempo sono state adottate diverse disposizioni normative. Ad esempio, la legge n. 199 del 2016 ha, da un lato, esteso alle vittime di sfruttamento aggravato dall'uso della minaccia o della violenza (cosiddetto “grave sfruttamento” di cui al co. 2, art. 603 bis c.p.), la “protezione speciale sociale” prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), dall'altro, ha previsto un nuovo e promettente strumento cautelare di protezione quale il controllo giudiziario dell'azienda (art. 3 della legge n. 199 del 2016).

Tali strumenti, però, si sono rivelati insufficienti a garantire un'effettiva tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, poiché la sentenza è emessa a distanza di molti anni e i lavoratori, se non sono rapidamente riusciti a intraprendere un percorso di integrazione socio-lavorativa che li ha portati ad avere un lavoro “degno”, cioè conforme all'art. 36 della Costituzione, rischiano di ricadere nuovamente nello sfruttamento. Circostanza che si verifica soprattutto nel settore agricolo, nel quale lo sfruttamento del lavoro è particolarmente diffuso ed è aggravato anche dal caporalato.

Di recente, sono stati introdotti molteplici disposizioni e nuovi strumenti per contrastare trasversalmente i fenomeni del lavoro nero, dell'appalto illecito e più in generale le fattispecie interpositive in tutti i settori economici interessati, razionalizzando l'impianto sanzionatorio ed assicurando un equilibrio tra compliance e sanzioni in senso proprio, nonché per rafforzare i controlli volti alla lotta del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, del rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché per migliorare il sistema di politiche attive finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Di recente, è stato adottato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, in attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 (Componente 1 della Missione 5 del PNRR), nonché il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 giugno 2024, n. 101.

Per quanto attiene all'incidenza e all'entità del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, dati certi si possono trarre attraverso i procedimenti penali azionati.

Da questi emerge che su 834 notizie di sfruttamento, in 784 casi sono stati individuati i settori di riferimento, così distribuiti: 432 casi nel settore primario (agricolo principalmente), 197 nel settore terziario (commercio, credito, assicurazione, trasporti, comunicazioni) e 155 nel settore secondario

(industria). Questi numeri, naturalmente, indicano solo i casi rilevati, mentre la vera massa critica è rappresentata da tutti i fenomeni di sfruttamento che non vengono denunciati o rilevati attraverso l'attività di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, dell'INPS, o dagli accertamenti di polizia giudiziaria.

Il richiamato rapporto evidenzia, altresì, che i casi di sfruttamento, che emergono tramite i processi, si concentrano in determinate zone geografiche per diversi settori merceologici: se il settore primario conta al Sud il numero più elevato di casi, con 252 su 432 casi rilevati a livello nazionale (circa il 58,3%), nel settore secondario, specie nel manifatturiero, lo sfruttamento si concentra al Centro, con 65 su 155 (circa il 41%), mentre nel settore dei servizi spicca il Nord, dove si collocano 74 su 197 casi complessivi (circa il 38%).

I dati presentati dal rapporto, inoltre, evidenziano una crescita esponenziale, di anno in anno, dei casi di sfruttamento lavorativo rilevati fino al 2020, mentre sembrano diminuire a partire dal 2021. Ciò dipende dal fatto che i dati relativi agli ultimi tre anni sono da considerarsi in fase di assestamento e l'individuazione delle singole vicende di sfruttamento per cui è stato aperto un procedimento penale risente di un lasso di tempo sensibilmente variabile, dovuto al segreto istruttorio e ai tempi di segnalazione.

I dati evidenziano che lo sfruttamento lavorativo si aggrava nel settore agricolo, nel quale coinvolge, per la quasi totalità dei casi, lavoratori extracomunitari, soprattutto stagionali. In controtendenza, invece, appare il settore delle costruzioni, nel quale negli ultimi anni si è concentrato lo sforzo del Governo, sfociato di recente nell'adozione della patente a crediti, introdotta con il richiamato decreto-legge n. 19 del 2024, che costituisce un sistema che tende a garantire la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'emersione del lavoro irregolare.

Sempre con riferimento ai dati del fenomeno in esame, a maggio 2024, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha pubblicato un Briefing con i dati relativi ai risultati delle taskforces attivate in due progetti riferiti al periodo che va da maggio 2020 ad aprile 2024. Il Briefing di OIM fornisce il numero di vittime intercettate, il loro status giuridico e la loro nazionalità, quante di esse hanno presentato denuncia e quante di esse sono state messe in protezione. In questa ricerca è emerso che i provvedimenti in cui si riscontra una denuncia dei lavoratori si concentrano nei territori ove sono presenti sistemi di collaborazione tra le procure ed altri attori o enti del territorio che, molto spesso, hanno individuato le situazioni problematiche e veicolato le segnalazioni dei lavoratori. L'accompagnamento delle vittime da parte degli attori sociali sembra essere un elemento decisivo nella promozione delle denunce, perché dà ai lavoratori una prospettiva concreta di protezione e di inserimento socio-lavorativo che, come sottolineato, rappresenta la molla capace a spingerli a esporsi e denunciare. Dunque, garantire forme ampie di tutela appare il nuovo strumento da adottare per contrastare il lavoro sommerso.

In tale contesto, appare fortemente sottostimato anche lo sfruttamento nel settore dei servizi di cura e di assistenza alla persona, ambito nel quale l'emersione è resa quasi del tutto impossibile dalle mura domestiche in cui si svolge l'intera prestazione lavorativa. Da anni, infatti, le associazioni sindacali segnalano lo sfruttamento lavorativo in questo ambito, soprattutto di lavoratrici provenienti dall'Est Europa, che sovente sfocia in veri e propri casi di tratta di persone gestiti da organizzazioni criminali.

Nel 2024, le domande di nulla osta all'ingresso di cittadini non comunitari per il settore assistenza familiare e sociosanitaria (106.321) hanno superato di oltre dieci volte le quote disponibili (9.500), accentuando ulteriormente la disparità tra domanda e offerta. L'analisi delle pratiche di regolarizzazione, avviata nel 2020, è ancora in corso dopo quattro anni. Nonostante le semplificazioni introdotte tra il 2018 e il 2023, il processo di gestione degli ingressi di lavoratori dall'estero richiede ulteriori innovazioni per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano, in particolare delle famiglie, che deve essere soddisfatta in maniera immediata. Secondo gli ultimi dati diffusi sul lavoro domestico in Italia (V Rapporto Domina 2023), nel settore, caratterizzato per il 70% da lavoratori

stranieri, si calcola un tasso di irregolarità superiore al 50%, contro una media nazionale dell'11,3% per gli altri settori economici, con oltre 1 milione di lavoratori in condizione di irregolarità.

In conclusione, l'indicatore di irregolarità complessivo è – secondo ISTAT – pari all'11,3%, ma sale al 23,2% in ambito agricolo, mentre nel lavoro domestico raggiunge, come detto, addirittura il 51,8%.

La descritta situazione ha reso necessario integrare con urgenza, anche sotto l'impulso dell'Unione Europea, che ha posto tali finalità tra gli obiettivi del PNRR, le misure destinate al contrasto del lavoro sommerso, del caporalato e dell'immigrazione irregolare e a individuare misure di sostegno che consentano ai lavoratori di denunciare le situazioni di sfruttamento.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO:

2.1 Obiettivi generali

Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, nonché degli articoli 5, 6, 7 e 10 del decreto-legge n. 145 del 2024 hanno, quale obiettivi generali, il contrasto dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori stranieri stagionali, la facilitazione degli stessi nella ricerca di un lavoro regolare e nei rapporti con l'INPS e con la piattaforma SIISL, nonché la tutela di quanti denunciano lo sfruttamento subito, con il riconoscimento di un permesso di soggiorno ad hoc e misure di sostegno estese anche ai loro familiari. Inoltre, le disposizioni indicate mirano a favorire il lavoro regolare in alcuni settori specifici quali, tra gli altri, quelli della cura e assistenza degli anziani ultraottantenni e dei disabili, nonché il contrasto alla somministrazione abusiva di lavoratori.

2.2. Obiettivi specifici

Costituiscono obiettivi specifici delle disposizioni degli articoli 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, 2, commi 2 e 3, nonché degli articoli 5, 6, 7 e 10 del decreto-legge n. 145 del 2024:

- favorire e facilitare l'utilizzo della piattaforma SIISL per la ricerca di lavoro da parte degli stranieri e per il passaggio regolare dei lavoratori stranieri da un datore di lavoro a un altro nel corso della stagione lavorativa;
- agevolare il prolungamento del permesso di soggiorno per lavoro;
- favorire le denunce di sfruttamento del lavoro;
- introdurre uno specifico permesso di soggiorno per i lavoratori che denunciano le situazioni di sfruttamento;
- introdurre misure finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo dello straniero e della sua famiglia in caso di denuncia di sfruttamento;
- favorire e ampliare l'ingresso regolare di lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria;
- garantire lo svolgimento corretto delle attività e maggiori controlli sulle istanze di nulla osta al lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione;
- limitare l'attività delle agenzie per il lavoro (APL) o delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, alla attività di intermediazione del lavoro;
- rafforzare le sanzioni per i casi di somministrazione abusiva di lavoratori.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

I destinatari delle norme in esame sono, in primo luogo, i lavoratori stranieri extracomunitari impiegati in lavori di carattere stagionale o che sono stati oggetto di sfruttamento lavorativo e le loro famiglie, nonché le lavoratrici e i lavoratori stranieri impiegati come “badanti” destinati all’assistenza di grandi anziani e disabili.

Destinatari delle norme sono, altresì, le istituzioni pubbliche individuate dalle disposizioni medesime, in relazione ai diversi compiti e funzioni loro assegnati.

Con riferimento alla platea dei destinatari, per quanto attiene ai lavoratori domestici, è previsto, come dispone la norma relativa, un incremento dei flussi di 10.000 unità rispetto alle quote fissate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del TUI e dall’art. 3, comma 1, lett. c), e del dPCM 23 settembre 2023, mentre per quanto riguarda i lavoratori oggetto di sfruttamento, atteso che le disposizioni mirano alla denuncia e alla conseguente regolarizzazione di situazioni di lavoro sommerso e di sfruttamento lavorativo, il numero è quantificabile solo a posteriori. In ogni caso, nel solo settore agricolo, i lavoratori irregolari sono circa 230mila tra cui 55mila donne.

Per i destinatari dei programmi individuali previsti dall’articolo 6 del provvedimento, per il 2024, in considerazione del ridotto lasso temporale di applicazione concreta della misura de qua, è stato previsto l’accesso ai programmi individuali per un numero massimo di 15 beneficiari. Per il biennio successivo, anche in ragione della portata innovativa della disposizione, il numero dei beneficiari è stato stimato in 66 persone per anno.

4. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA’ NEL SUO COMPLESSO.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto attiene agli impatti delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 145 del 2024, l’articolo 1, comma 1, lett. f, n. 3 e 4, prevedendo l’iscrizione automatica al SIISL del lavoratore straniero, favorisce non solo la semplificazione amministrativa, con un più diretto flusso di informazioni tra il datore di lavoro e l’INPS, ma anche la riduzione dei passaggi burocratici, nonché l’inclusione dei lavoratori stagionali nei programmi di sostegno al lavoro e la partecipazione degli stessi alla formazione. Inoltre, la previsione della ricerca di nuovo lavoro attraverso l’intermediazione del SIISL, con conseguente prolungamento del relativo permesso, migliora l’integrazione dei lavoratori stagionali e contribuisce alla stabilità del mercato del lavoro.

L’articolo 2, commi 2 e 3, introducendo un programma sperimentale per l’anno 2025 mirato a rilasciare fino a 10.000 nulla osta al lavoro per lavoratori stranieri impiegati nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria, in particolare a favore di persone con disabilità e persone grandi anziane, tende a colmare il fabbisogno di assistenza per queste categorie vulnerabili, oltre a promuovere l’inserimento di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano. La previsione che le richieste di nulla osta devono essere presentate tramite agenzie per il lavoro (APL) o associazioni datoriali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore domestico, le quali sono responsabili di certificare i requisiti necessari per l’assunzione, garantisce l’instaurazione di un rapporto lavorativo regolare e incentiva le agenzie per il lavoro (APL) e le associazioni datoriali stesse. Inoltre, l’aumento dei flussi, garantiti da forme di assunzione regolare, produce benefici anche per l’occupazione, creando nuovi posti di lavoro nel settore domestico e portando a un miglioramento della qualità del servizio offerto a disabili e anziani. Nel complesso, la nuova disposizione tende a garantire sostegno alle famiglie vulnerabili e a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone assistite.

Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 145 del 2024, finalizzati a contrastare le forme di sfruttamento del lavoro, e, soprattutto a far emergere, mediante la denuncia, tali situazioni, offrendo protezione e

assistenza ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie, produrranno un impatto economico e sociale positivo nel lungo periodo, in quanto porteranno tali lavoratori e le loro famiglie ad integrarsi nel mondo del lavoro e nella società. Tale flusso di lavoratori andrà ad incrementare il lavoro regolare, con conseguente miglioramento del mercato del lavoro, che vedrà applicate retribuzioni adeguate e corrette modalità di svolgimento delle attività, garantendo anche il versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, i lavoratori saranno coinvolti in attività di formazione e avviamento al lavoro.

Infine, la previsione dell'articolo 10 è diretta ad innalzare le sanzioni dirette a reprimere le fattispecie di somministrazione abusiva di lavoro al fine di garantire un impatto favorevole sul mercato del lavoro regolare.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle previsioni indicate nelle disposizioni richiamate è diretta, in quanto non sono previsti decreti attuativi. Sono chiamate a provvedervi le istituzioni individuate dalle disposizioni normative adottate.

5.2 Monitoraggio.

Le disposizioni non prevedono specifiche modalità di monitoraggio dell'applicazione e degli effetti delle norme. Pertanto, al monitoraggio provvederanno, secondo le modalità dalle stesse stabilite, le istituzioni pubbliche interessate.

Disposizioni in materia di affari interni: **Articolo 4, comma 1 e comma 5, articoli 14 e 15. Referente**

AIR: Ufficio legislativo del Ministro dell'Interno

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale e ambientale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

Articolo 4 (comma 1 e comma 5)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

Le principali criticità alla base delle disposizioni in oggetto sono di natura amministrativa e finanziaria posto che si fondano sulla necessità di aumentare il numero delle risorse umane destinate a svolgere attività amministrative presso gli uffici delle prefetture (Sportelli unici immigrazione-SUI) e delle questure (Uffici immigrazione).

Il previsto incremento di personale dell'Amministrazione civile risponde, infatti, all'avvertita esigenza di potenziare suddetti uffici – competenti in materia di immigrazione e, in particolare, per la trattazione dei procedimenti inerenti alla gestione dei flussi migratori e all'attuazione dei c.d. “decreti-flussi” – che sui territori esercitano funzioni connesse alle attribuzioni spettanti nella materia de qua al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i carichi di lavoro di detti Uffici sono andati sempre più crescendo. Ciò ha reso necessario, in relazione a specifiche contingenze normativamente previste e disciplinate, il ricorso – tramite una o più Agenzie di somministrazione di lavoro – a prestatori di lavoro con contratto a termine per lo smaltimento dei procedimenti di rispettiva competenza. Già negli anni precedenti era stata prevista, con appositi interventi normativi (art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) il ricorso alle cennate categorie di prestatori di lavoro, tenuto conto degli aggravii lavorativi derivanti soprattutto dall'elevato numero di domande di emersione del lavoro irregolare.

Il ricorso a tale strumento, poiché connesso a situazioni particolari e contingenti e dunque temporalmente circoscritte, non può costituire una prassi assunzionale, ancorché sorretta da norme primarie, né può prolungarsi oltremisura per far fronte a esigenze ormai palesemente connotate da carattere “strutturale”. Su tale ultimo aspetto, in particolare, è nota la posizione assunta dalla Corte dei conti, la quale ha più volte precisato come «in presenza di esigenze di carattere strutturale, il concorso pubblico costituisce il meccanismo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa», evidenziando, di conseguenza, «la necessità di attivare le procedure ordinarie di accesso agli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni». In questo

contesto si inseriscono pertanto gli incrementi di personale, attraverso le procedure ordinarie, previsti dalla presente norma.

Inoltre, tenuto conto del permanere dell'esigenza di completare la definizione delle pratiche di emersione del lavoro irregolare e di quelle relative al c.d. "decreto flussi", anche tenendo in considerazione la carenza di personale e i tempi previsti per lo svolgimento delle procedure di reclutamento, si è rilevata la necessità di avvalersi, per un ulteriore periodo, del servizio di somministrazione esercitando l'opzione di estensione di sei mesi contemplata dal cennato Accordo Quadro. Pertanto, alle esigenze amministrative e finanziarie si è aggiunta un'esigenza normativa, consistente in una novella volta a rimodulare l'autorizzazione di spesa fissata per il 2024 e, attraverso un ulteriore stanziamento di risorse per il 2025, a consentire l'impiego dei cennati prestatori di lavoro interinale presso gli Uffici immigrazione delle questure e gli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture, rispettivamente, fino all'8 marzo 2025 e al 10 aprile 2025.

Gli Uffici centrali dell'Amministrazione provvederanno all'attuazione dell'intervento normativo, consentendo ai destinatari, gli Uffici beneficiari degli incrementi assunzionali, un più tempestivo smaltimento delle pratiche aperte evitando un accumulo dei carichi di lavoro. Destinatari indiretti sono gli stranieri che hanno avviato o che avvieranno un procedimento in materia.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

L'introduzione della disposizione normativa in argomento origina dalla necessità di superare un difetto di coordinamento e uniformità tra talune previsioni normative che, introdotte nell'articolato del d.lgs. n. 25 del 2008, anche a seguito di interventi normativi stratificatisi nel tempo, disciplinano, sotto diversi profili, vari casi di mancata presentazione del richiedente protezione internazionale al colloquio disposto dalla Commissione territoriale competente. L'introduzione della disposizione in commento muove, inoltre, dall'esigenza di allineare tale disarticolata disciplina normativa alle corrispondenti previsioni normative contenute nell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE riguardante l'istituto del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Attraverso il coordinamento delle cennate disposizioni e l'adeguamento delle predette alla vigente disciplina comunitaria, si vuole assicurare maggiore sistematicità e chiarezza della vigente normativa in materia, con indubbio vantaggio per le Commissioni territoriali per le quali risulterà più agevole ed immediata l'applicazione delle norme in questione alle diverse fattispecie di assenza del richiedente protezione internazionale ai colloqui dalla stessa disposti.

Destinatari diretti dell'intervento legislativo, attuato attraverso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sono i richiedenti protezione internazionale che non si presenteranno al colloquio fissato a seguito della presentazione dell'istanza, nei casi previsti dalla norma.

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

L'intervento normativo origina dalla necessità di colmare un rilevante vuoto normativo nella disciplina riguardante le competenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (di seguito CNA). Infatti, se da un lato la CNA ha competenza in materia di revoca e cessazione della protezione internazionale nelle varie ipotesi previste dal d.lgs. n. 251 del 2007, dall'altro la stessa non può adottare un provvedimento di revoca della protezione speciale nei casi in cui il titolare sia un cittadino straniero nei confronti del quale sussistano fondati motivi, sulla base di valutazioni e comunicazioni

provenienti dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, per ritenerlo pericoloso per la sicurezza dello Stato. Tale vuoto normativo viene colmato attraverso l'attribuzione di tale competenza alla CNA, facendo salvo il principio di non refolement nell'adozione della decisione di revoca di tale forma di protezione.

Destinatari diretti dell'intervento normativo, che verrà attuato attraverso la CNA, titolare della nuova competenza in argomento, sono i soggetti beneficiari della protezione internazionale per i quali sussistano fondati motivi per ritenerli pericolosi per lo Stato.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

Articolo 4 (comma 1)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

L'obiettivo generale della disposizione si inquadra nell'esigenza di assicurare una rapida definizione delle attività istruttorie connesse ai procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e degli Uffici immigrazione delle questure. L'obiettivo specifico è quello di garantire effettività alla spesa per l'anno 2024 relativa all'impiego dei prestatori di lavoro interinale presso i predetti uffici, modulandola sull'impegno finanziario effettivamente sostenuto in tale anno, nonché di assicurare le risorse necessarie per la prosecuzione dell'impiego dei cennati prestatori di lavoro interinale per una parte del 2025. Permanendo l'esigenza di completare la totale definizione delle pratiche di emersione dal lavoro irregolare e di quelle relative al decreto flussi si è rilevata la necessità di avvalersi del servizio di somministrazione di lavoro per un ulteriore periodo, esercitando l'opzione di estensione di sei mesi contemplata dal cennato Accordo Quadro, anche tenuto conto delle pratiche ancora da trattare e delle carenze di personale interno.

In ragione di quanto sopra, l'intervento normativo in commento, attraverso una novella al cennato articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista per il 2024, prevedendo un ulteriore stanziamento di risorse per il 2025 al fine di consentire l'impiego dei cennati prestatori di lavoro interinale presso gli Uffici immigrazione delle questure e gli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture, rispettivamente, fino all'8 marzo 2025 e fino al 10 aprile 2025.

Articolo 4 (comma 5)

1) Obiettivo generale

Ottimizzare la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno con competenze in materia di immigrazione, che nello specifico settore costituiscono il naturale front-office rispetto all'utenza. Al riguardo, a fronte del previsto incremento dei già onerosi carichi lavorativi che si prospetta, a regime, non solo con riguardo ai flussi migratori in atto, ma soprattutto con riferimento ai rilevanti impegni connessi all'attuazione dei cd. "decreti-flussi" e del nuovo Patto Migrazione e Asilo, si intende procedere ad un incremento delle risorse umane che permetterà di assicurare in maniera più celere l'accesso al diritto quesito (tramite riconoscimento o diniego) per i destinatari.

2) Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico consiste nell'incrementare il numero delle pratiche definite sull'ammontare dell'inevaso, a fronte dell'accresciuta mole di lavoro.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

Nell'ambito generale dell'obiettivo di migliorare la qualità, la chiarezza e l'applicabilità della normazione in materia di immigrazione, l'obiettivo specifico della disposizione è quello di coordinare e uniformare diverse previsioni normative del d.lgs. n. 25 del 2008 riguardanti varie fattispecie di mancata presentazione del richiedente protezione internazionale al colloquio disposto dalla Commissione territoriale competente (assenza, irreperibilità o allontanamento ingiustificato), provvedendo, contestualmente, ad adeguare la relativa disciplina a quella contenuta nell'articolo 28 della cosiddetta "direttiva procedure", in materia di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale. Tale obiettivo viene realizzato attraverso l'integrale riformulazione dell'articolo 23-bis del d.lgs. 25 del 2008 (che in origine disciplinava la sola fattispecie di ritiro implicito della domanda derivante dall'allontanamento ingiustificato del richiedente accolto o trattenuto), nel quale vengono ora sussunte, sotto il comune istituto del ritiro implicito della domanda, tutte le fattispecie di mancata presentazione al colloquio del richiedente protezione internazionale, incluso il caso in cui non sia ospitato presso strutture di accoglienza o trattenimento.

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

Nell'ambito del generale obiettivo di prevedere ogni adeguata forma di tutela della sicurezza dello Stato, l'obiettivo specifico della disposizione è quello di attribuire alla CNA la competenza a revocare la protezione speciale riconosciuta al cittadino straniero, nei confronti del quale sussistano fondati motivi per ritenere, sulla base di valutazioni e comunicazioni provenienti da fonti qualificate, che lo stesso sia pericoloso per la sicurezza dello Stato.

2.2 Indicatori

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.

Articolo 4 (comma 1)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia della disposizione di qua è il numero delle pratiche di regolarizzazione finalizzate nei periodi di interesse, anche al fine di valutare l'adeguatezza della quantificazione delle risorse impiegate.

Articolo 4 (comma 5)

Ai fini esplicitati nel paragrafo 2.1, sono utilizzati i seguenti indicatori:

1) in relazione all'obiettivo generale, l'indicatore quantitativo misura il tempo necessario per lo smaltimento delle pratiche giacenti, anche ai fini di una verifica degli effetti sulla lavorazione delle pratiche correnti;

2) riguardo all'obiettivo specifico, l'indicatore quantitativo di performance mostra l'incremento dell'efficienza nell'attività degli Uffici preposti alla gestione delle procedure in materia di immigrazione, mostrando un aumento nel rapporto tra le pratiche espletate e le istanze ricevute.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

Gli indicatori dell'intervento normativo sono di carattere qualitativo atteso che gli obiettivi della norma non sono associabili a valori misurabili. In particolare, gli indicatori si individuano nel miglioramento della qualità della regolazione attraverso la razionalizzazione, l'uniformazione e il coordinamento di diverse disposizioni normative disciplinanti diversi profili di un medesimo istituto giuridico.

All'obiettivo specifico si ritiene di associare un indicatore di tipo quantitativo, rispetto alla frequenza di ogni fattispecie di possibile assenza, anche al fine di poter meglio supportare successive analisi del fenomeno.

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

Gli indicatori della disposizione normativa sono di natura quantitativa e si individuano nel numero di decisioni di revoca della protezione speciale adottate dalla CNA, nel rispetto del principio di non refolement, allorquando sussistano fondati motivi per ritenere che il titolare possa costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1 e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.

Articolo 4 (comma 1 e comma 5)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

Gli stranieri potranno beneficiare di una maggiore tempestività delle attività istruttorie di competenza dei predetti uffici e della conseguente diminuzione dei tempi per l'esito delle loro istanze. Al contempo, gli Uffici preposti all'attuazione potranno beneficiare degli effetti acceleratori sulle attività istruttorie di competenza.

Infatti, sia l'impiego dei prestatori di lavoro interinale anche per una parte del 2025, che l'assunzione delle nuove unità, potrà assicurare un'accelerazione delle attività istruttorie ed un incremento del numero di procedimenti conclusi in ragione del potenziamento del personale preposto alle cennate attività.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

Per effetto della disposizione normativa si prevede di assicurare maggiore organicità e sistematicità della disciplina concernente i diversi casi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale con conseguente migliore intelligibilità delle pertinenti previsioni normative a beneficio, in primo luogo, delle Commissioni territoriali per le quali risulterà certamente più agevole l'applicazione degli istituti giuridici di riferimento. Quanto sopra determinerà, indirettamente, un beneficio per la collettività in termini di elevazione del grado di certezza del diritto.

La disposizione inciderà anche sulla tempistica delle istanze di chi sarà presente alle convocazioni, resolvendo velocemente pratiche che, nel passato, sarebbero rimaste sospese e offrendo l'opportunità di disporre di tempo aggiuntivo per occuparsi delle altre pratiche.

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

Gli effetti della disposizione si determineranno a beneficio della comunità statale, potendo dotarsi di un ulteriore valido strumento per fronteggiare i casi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 4 (comma 1)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.
- C. Oneri informativi. Nessuno.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

Articolo 4 (comma 5)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Non risultano effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese. È tuttavia prevedibile che l'aumento della dotazione organica del personale addetto alla trattazione della materia migratoria comporti indirettamente un ritorno positivo per il tessuto delle PMI, attesa la presumibile velocizzazione dei tempi di definizione delle pratiche connesse all'ingresso regolare ed all'impiego lavorativo di cittadini stranieri non comunitari.

B. Effetti sulla concorrenza. Non si individuano nella disposizione effetti distorsivi sull'assetto concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi. Non sussistono oneri informativi, con relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, aggiuntivi rispetto alle ordinarie pratiche di candidatura alle procedure concorsuali. Al riguardo, si precisa che, per quanto riguarda le assunzioni autorizzate con il presente intervento normativo, restano fermi gli obblighi previsti in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 1, comma 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. La norma in esame non frustra i livelli minimi di regolazione europea.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: viene assicurato l'allineamento della disciplina vigente in materia di ritiro implicito della domanda d'asilo alle previsioni di cui all'art. 28 della c.d. "direttiva procedure".

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato alcun superamento dei livelli minimi.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

4.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Articolo 4 (comma 1)

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

4.1 Gli uffici delle prefetture (Sportelli unici immigrazione-SUI) e delle questure (Uffici immigrazione) provvederanno all'attuazione dell'intervento normativo per consentire ai destinatari - gli stranieri che hanno avviato o che avvieranno un procedimento - di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, attraverso le pratiche per l'emersione o per il decreto flussi.

4.2 Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati, in relazione all'impiego dei prestatori di lavoro presso gli Sportelli unici per l'immigrazione, dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dalle prefetture. In relazione ai prestatori di lavoro interinale impiegati, invece, presso gli Uffici Immigrazione, tale attività verrà svolta dalle questure.

Il monitoraggio, anche attraverso specifiche rilevazioni statistiche sui carichi e le tempistiche di lavorazione, consentirà di verificare l'adequatezza dell'organizzazione o, in caso contrario, di apportare le conseguenti modifiche al fine di efficientare le attività in parola.

Articolo 4 (comma 5)

4.1 Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 5 è il Ministero dell'interno – Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

4.2 Con riferimento alle previsioni recate dal comma 5, il Ministero dell'interno – Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in stretto raccordo con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e con il Dipartimento della pubblica sicurezza (con riguardo ai profili afferenti a competenze di questi ultimi), seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento normativo, come pure il suo monitoraggio, la raccolta e l'elaborazione dei relativi dati.

Art. 14

(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)

4.1 I soggetti responsabili dell'attuazione della disposizione sono le Commissioni territoriali chiamate ad applicare l'istituto del ritiro implicito della domanda.

4.2 Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento normativo compete alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la quale potrà valutare il miglioramento dell'intelligibilità delle disposizioni che disciplinano l'istituto in argomento per le Commissioni territoriali e la conseguente semplificazione delle procedure, raccogliendo dati e informazioni rispetto al numero di istanze ritenute ritirate implicitamente.

Art. 15

(Revoca della protezione speciale)

4.1 Il soggetto responsabile dell'attuazione della disposizione è la CNA, chiamata ad esercitare la nuova competenza nei casi normativamente previsti.

4.2 Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento normativo compete alla predetta CNA che raccoglierà i dati e le informazioni rispetto al numero di revoche effettuate e alle ragioni della revoca.

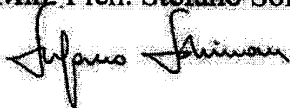
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che l'articolo 1 (comma 1 lettera a.1 e a.2, comma 4) e l'articolo 3" del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, non sono soggetti ad AIR in quanto rientranti nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 29.10.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, **8 NOV. 2024**

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

*Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1921499-12/L2024-001702

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto: Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”*.

Dichiarazione della sussistenza delle cause di esclusione dall'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione AIR con riferimento al decreto-legge per le seguenti disposizioni di competenza della scrivente Amministrazione: **art. 12** (*Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti*) e **art. 13** (*Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale*).

Tali disposizioni, infatti, risultano essere direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, integrando, pertanto, il presupposto di cui alla lettera c) dell'articolo 6 del citato d.P.C.M. Ciò in quanto entrambi gli articoli prevedono misure volte ad una maggiore efficacia delle attività di controllo svolte presso le frontiere esterne dell'Unione europea.

Nello specifico, con l'**articolo 12** si rafforza l'obbligo di cooperazione da parte degli stranieri che giungono irregolarmente in Italia, e quindi sul territorio dell'UE, al fine di una loro rapida ed effettiva identificazione, con la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di effettuare controlli anche sui dispositivi elettronici in loro possesso.

L'**articolo 13**, invece, attiene ad una fase successiva ai controlli, prevedendo una serie di interventi volti ad assicurare una disciplina certa in merito agli ingressi sul territorio nazionale, stabilendo precise misure, di trattenimento e respingimento, nei confronti di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

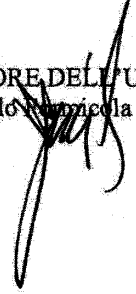
coloro che non ne hanno diritto. Sono state, pertanto, previste: una nuova ipotesi di respingimento del questore, applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea e che non hanno i requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato; l'applicazione della disciplina sull'attestazione dell'obbligo di rimpatrio anche per le decisioni di rigetto in caso di procedure di frontiera, che produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e il trattenimento dello straniero nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare la garanzia finanziaria ed il perfezionamento della relativa procedura, atteso che in tale lasso temporale non sussistono altri strumenti atti a garantirne la reperibilità.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Capo dell'Ufficio
responsabile per le attività AIR e VIR


.....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Miccicola



VISTO

Roma,

8 NOV. 2024

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi



Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0017661 del 17/10/2024

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

*Ministero dell'Interno*

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. n. 1921499-12/L2024-001702

Roma, data del protocollo

Alla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi**Oggetto: Richiesta di esenzione dalla relazione AIR.**

Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”*, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della relazione AIR con riferimento allo schema di decreto-legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”* e, in particolare, per le seguenti disposizioni di competenza della scrivente Amministrazione: art. 8 (Vigilanza, tutela e protezione) e art. 11 (Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza dei presupposti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 7 del citato d.P.C.M., congiuntamente considerati.

Al riguardo, pertanto, si rappresenta quanto segue:

Art. 8

La disposizione in esame prevede che, in caso di rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dal nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), possono essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83. Si prevede, altresì, che ai titolari del suddetto permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti.

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

determina innovazioni nella materia della protezione e vigilanza, nonché in quella della protezione dei testimoni di giustizia, ma si limita a richiamare normative già vigenti, che saranno applicate laddove ricorrano i requisiti già previsti. Ne consegue che le attività previste potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.** Destinatari dell'intervento – oltre ai soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle misure in esame (Uffici del Ministero dell'interno, Magistrati, Forze di polizia) – sono i beneficiari delle misure di protezione previste dall'articolo 8. Pur essendo arduo effettuare una stima esatta, il numero esiguo di destinatari può essere desunto dalla circostanza che, a legislazione vigente, il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'omologa previsione di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del Testo unico immigrazione di cui al d. lgs. n. 286 del 1998 (destinato ad essere abrogato dal decreto-legge in esame e a confluire nella fattispecie di cui al nuovo art. 18-*ter* del medesimo TUI) è pari, rispettivamente, a: 124 per l'anno 2021; 174 per l'anno 2022; 195 per l'anno 2023; 175 – ad oggi – per l'anno 2024. Considerato che una ridottissima parte dei titolari del predetto permesso di soggiorno potranno concretamente avere bisogno di misure di protezione personale, si può ipotizzare che il numero effettivo di destinatari sia esiguo.
- c) **Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.** La disposizione in esame ha carattere prevalentemente ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente. Tale intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione dell'esiguo numero di destinatari della stessa.
- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.** Le disposizioni in oggetto non impattano sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento unionale. L'obiettivo perseguito dal presente intervento normativo è, infatti, quello di garantire adeguate forme di protezione, a presidio della loro sicurezza personale, ai beneficiari del permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Pertanto si può ragionevolmente ritenere che le misure previste, contribuendo alla lotta a forme di sfruttamento lavorativo nei confronti degli stranieri,



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nonché all'agevolazione della partecipazione regolare degli stessi a diversi settori dell'economia nazionale, consentano di contrastare le dinamiche sleali che inficiano il sistema concorrenziale, favorendo il ripristino di condizioni fisiologiche nel mercato del lavoro.

Art. 11

La disposizione in esame integra la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, intervenendo sulle attività degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che collaborano in modo non occasionale con le attività di ricerca e soccorso (Search and Rescue) dei migranti in mare. Si prevede un obbligo di collaborazione e informazione da parte degli aeromobili privati nei confronti delle autorità statuali competenti, a pena di erogazione di sanzione amministrativa.

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.** L'intervento legislativo non comporta costi di adeguamento, posto che le attività di accertamento e irrogazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi che vengono introdotti nei confronti degli aeromobili privati rientrano nelle attività istituzionali dei soggetti a cui la norma attribuisce tale competenza, ossia l'Ente nazionale per l'aviazione civile, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, le Forze di polizia; dunque, possono essere svolte dal personale appartenente a detti Enti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
- b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.** La norma in parola, introducendo obblighi e sanzioni nei confronti di coloro che gestiscono gli aeromobili privati in esame, si rivolge esclusivamente a tale specifica categoria di soggetti che svolgono attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso in mare, regolamentando in modo più dettagliato le modalità di tali attività e specificando i rapporti dei predetti soggetti con i soggetti pubblici deputati al coordinamento delle attività di soccorso. Dalle disposizioni in oggetto, infatti, non deriva un impatto diretto nei confronti di una platea più vasta di soggetti, atteso che le attività di soccorso in senso stretto nei confronti dei migranti in mare vengono comunque svolte da imbarcazioni civili o militari. Pur non essendo agevole compiere sin d'ora una stima concreta dei destinatari dell'applicazione delle disposizioni in esame, si può, ragionevolmente, ritenere che si tratti di un numero esiguo, dal momento che ad oggi sono soltanto **tre** gli aeromobili che rientrerebbero nell'ambito dell'applicazione della norma.
- c) **Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.** Trattasi di attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti interessati. Oltre alle Forze di polizia,



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

infatti, anche il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera già attualmente, infatti, svolge compiti di polizia in virtù di numerose disposizioni (cfr. artt. 69, 70 e 1235 del codice della navigazione, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo). Anche le attività a carico dell'ENAC saranno effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che lo stesso ENAC svolge già funzioni di organo accertatore a legislazione vigente (a titolo esemplificativo, si cita la funzione di organo accertatore e organo competente ad irrogare le sanzioni per la violazione della disciplina per l'aviazione civile del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010 di cui al decreto legislativo 15 novembre 2017 n. 173). Le attività previste dalla disposizione saranno pertanto svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione della casistica presumibilmente ridotta di illeciti che saranno contestati.

- d) **Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.** La disposizione in esame non incide, per sua intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato. L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare la qualità del meccanismo dei soccorsi in mare, evitando interferenze da parte di privati con i compiti istituzionali dei soggetti pubblici deputati al coordinamento dei soccorsi medesimi, anche mediante la previsione di un adeguato rimedio sanzionatorio amministrativo.

Roma, 17 ottobre 2024

Il capo dell'Ufficio

Responsabile per le attività AIR e VIR

VISTO

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

Roma, 8 NOV. 2024

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Paolo Bonaccorsi

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0116370